

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CLUB PER L'UNESCO DI REGGIO EMILIA di venerdì 26 aprile 2019

Alle ore **19:00** di oggi venerdì 26 aprile 2019, terminata l'assemblea ordinaria, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale di Via Schwerin, 11 -Reggio Emilia-, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Club per l'Unesco di Reggio Emilia per l'approvazione del nuovo statuto sociale, come richiesto da Ficlù, CNIU e normativa Enti Terzo Settore.

Sono presenti complessivamente **n. 27** soci dei **n. 51** iscritti a Libro, di cui: **n. 15** di persona (Baricchi Giuseppe, Bergomi Sergio, Catellani Giancarlo, Davolio Paola, Ferretti Giancarlo, Fontana Andrea, Iori Catia, Marazzi Fabio, Montanari Valter, Pantani Antonio, Pellini Ugo, Pozzi Giancarlo, Riatti Adriano, Sgarbi Alberto Spadoni Giuseppe); **n. 12** a mezzo delega (Bonini Gabriella – delega a G. Spadoni-, Boschi Lucia e Davoli Oreste – delega a G. Catellani -, Cianca Maria Novella – delega a S. Bergomi-, Grasselli Luigi e Meriadri Mariacristina – delega a G. Pozzi-, Lanzi Annamaria e Moscatelli Augusto – delega a V. Montanari - Siliprandi Gina e Manenti Valli Franca – delega a A. Fontana -, Bottazzi Luigi e Violi Mariagrazia – delega a A. Pantani -. Essendo presente (di persona e a mezzo delega) la maggioranza dei soci, come previsto dall'art. 11 dell'attuale statuto, l'Assemblea può pertanto procedere alla relativa modifica. Presiede Catia Iori e a Valter Montanari è affidato l'incarico di segretario, con il compito di redigere il relativo verbale.

Riguardo alla bozza del nuovo statuto, di cui viene data lettura, il segretario informa che: i primi tre articoli sono stati redatti seguendo i suggerimenti forniti dalla Ficlù e, in parte, lo statuto del Club di Verona; gli articoli dal n. 4 al n. 13 sono stati redatti seguendo il modello di statuto che Dar Voce ha trasmesso alle ODV associate; fra gli organi dell'associazione (art. 8) non compare il Collegio dei Revisori in quanto organo facoltativo secondo il modello fornito da Dar Voce.

Con il voto unanime dei soci presenti il nuovo statuto è approvato nella formulazione di seguito riportata:

"I Soci dell'Associazione di volontariato denominata Club per l'UNESCO di Reggio Emilia, a seguito della pubblicazione da parte dell'UNESCO della Risoluzione C/90 approvata durante la 39° Conferenza Generale, nel novembre 2017, e in base alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), riuniti in Assemblea straordinaria il giorno 26/04/2019, modificano il proprio Statuto e lo adottano nel testo seguente.

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. E' costituita mediante libera adesione, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivi decreti attuativi della Legge 6.6.2016 n. 106, l'organizzazione di volontariato denominata "Club per l'UNESCO di Reggio Emilia ODV", di seguito denominata anche solo "Associazione", con sede legale in via Schwerin n.11 - 42124 Reggio Emilia o altra sede che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, di cui al comma 1 e dalle Risoluzioni dell'UNESCO.

3. L'accreditamento all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO è riservato alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (di seguito CNIU) sotto la cui egida l'Associazione opera.

4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei soci prevista all'art. 12

Art. 2 Scopi e finalità

1. Il Club per l'UNESCO di Reggio Emilia ODV è una Associazione di volontariato culturale apartitica, acconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.

Opera su base volontaria e legalmente e finanziariamente è indipendente dall'UNESCO.

2. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (di seguito FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l'adesione.

3. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la comprensione e il sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi dell'UNESCO a livello locale. Con la propria attività contribuisce alla promozione dei valori, dei messaggi e delle azioni dell'UNESCO e può operare in qualsiasi ambito di competenza dell'Organizzazione in riferimento ai principali programmi dell'UNESCO.

L'Associazione:

- a) promuove l'interesse del vasto pubblico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
- b) contribuisce a sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO, anche a livello locale;
- c) contribuisce all'attuazione del programma dell'Organizzazione a livello locale sotto la supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, coordinandosi con la Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), della quale si impegna a riportare sui propri documenti e pubblicazioni l'adesione secondo le modalità previste dalla FICLU stessa;
- d) promuove i valori della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità culturale dei popoli, nonché dell'educazione alla cittadinanza globale, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile;
- e) promuove le Giornate, le settimane, gli anni e Decenni Internazionali proclamati dall'UNESCO;
- f) collabora con la FICLU nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.
- g) Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

Art. 3 Impegni ed attività

1. L'Associazione:

- a) elabora, in coordinamento con la FICLU, un piano d'azione ispirato agli scopi di cui all'art. 2 e coerente con le deliberazioni dell'Assemblea della FICLU, nonché, alla fine dell'anno, una relazione delle attività svolte;
- b) trasmette i documenti di cui al punto precedente alla FICLU e alla CNIU in pari tempo;
- c) assicura che i propri obiettivi e le proprie attività siano ispirati agli obiettivi strategici e alle priorità programmatiche dell'UNESCO del momento;
- d) non utilizza l'Associazione per scopi politici;
- e) non fa dichiarazioni a nome dell'UNESCO o della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
- f) non è coinvolta in azioni che producano profitto;
- g) non assume i diritti e le prerogative dell'UNESCO;
- h) rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l'uso del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34° sessione (34 C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso;
- i) utilizza il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO dopo l'ottenimento dell'accreditamento dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa relativa documentazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo e copia del bilancio preventivo verranno messe a disposizione di tutti gli associati presso la Sede legale e allegati alla lettera di convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche maggiorenni, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, decorsi inutilmente 60 giorni dall'invio del sollecito formale.
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Segretario può anche essere nominato tra i soci; in questo caso egli non avrà diritto di voto in seno al Consiglio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa integrale rinvio alle norme di cui all'articolo 14 e seguenti del codice civile, alla Legge n. 266/91, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117, ai Regolamenti dell'UNESCO ed alla normativa regionale in materia."

L'Assemblea straordinaria termina alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO

Mary

LA PRESIDENTE

Catella

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 08 LUG. 2019 SERIE 3
N. 3858 CON € 2000
IL DIRETTORE DELL'UT

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

Lorella Borlani
Lorella Borlani

